

PIANO TRANSIZIONE 5.0

Il Governo ha approvato il 26 febbraio il testo che scrive le regole del nuovo Piano Transizione 5.0, misura di agevolazione alle imprese che intendono investire in progetti di innovazione che mirano al risparmio energetico. Lo stanziamento ammonta complessivamente a:

6,3 miliardi così distribuiti:
3.780 milioni per i beni strumentali
1.890 milioni per autoconsumo e autoproduzione
630 milioni per la formazione



BENEFICIARI

Il piano è dedicato a tutte le imprese che effettuino nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.

I PANNELLI FOTOVOLTAICI E GLI ALTRI SISTEMI PER AUTOPRODUZIONE E AUTOCONSUMO

La misura prevede, oltre beni strumentali, anche due linee dedicate ai sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia. Nel caso di moduli fotovoltaici, l'incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.

BENI STRUMENTALI INCENTIVATI E IL COLLEGAMENTO AL PIANO TRANSIZIONE 4.0

L'incentivo si riferisce all'acquisto dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del Piano Transizione 4.0 che:

- siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- siano inseriti in un progetto di innovazione che consenta una riduzione dei consumi energetici;
- consentano la riduzione dei consumi pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva oppure ad almeno il 5% dei consumi dei processi interessati dall'investimento.

LA FORMAZIONE

Le spese per la formazione del personale sono ammesse:

1. se finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
2. nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali fino a un massimo di 300 mila euro;
3. se erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA


Il nuovo credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- ☑ 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- ☑ 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- ☑ 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.

MAGGIORAZIONI IN CASO DI RISPARMI ENERGETICI SIGNIFICATIVI

La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

- al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%;
- al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%.



ACCESSO AL CONTRIBUTO

Il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovrà indicare:

- ❖ ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti realizzati;
- ❖ ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Le PMI possono fruire del credito d'imposta anche per le spese sostenute - sino ad un costo massimo di 10.000 € - per l'attività di analisi e certificazione del valutatore indipendente.

AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta si usa esclusivamente in compensazione tramite F24 e non può formare oggetto di cessione o trasferimento.

L'avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025, data che sancisce sia il termine per l'effettuazione dell'investimento sia il termine per la certificazione e l'avvio della fruizione dell'incentivo.

CUMULABILITÀ

Il credito d'imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Non è invece cumulabile con il credito d'imposta Transizione 4.0, né con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica.



FONDAZIONE CULTURA & INNOVAZIONE

Via E. Gianturco, 31 80142 Napoli

Tel. +39 081.557 16 11

info@culturaeinnovazione.org - www.culturaeinnovazione.org